

Risarcimento danni da malattia lungolatente

INDICE

[Malattia lungolatente, quando la patologia si verifica a distanza di anni](#)

[Risarcimento danni da malattia lungo latente, in cosa consiste?](#)

[Risarcimento da malattia lungolatente, cosa prevede la legge sulla prescrizione?](#)

[Come ottenere un risarcimento per i danni da malattia lungolatente?](#)

[A chi spetta il risarcimento in caso di morte del paziente?](#)



Malattia lungolatente, quando la patologia si verifica a distanza di anni

Il riconoscimento di un danno biologico causato da un'**agente patogeno** può essere complesso, soprattutto quando la manifestazione della patologia si verifica a distanza di anni dall'infezione.

In questo caso, infatti, può risultare difficile determinare se il danno sia direttamente correlato all'agente patogeno o ad altre possibili cause.

Per identificare il **danno biologico causato dall'infezione**, è necessario considerare una serie di fattori, tra i quali:

1. la natura dell'agente patogeno,
2. la durata dell'infezione,
3. il sistema immunitario dell'individuo colpito,
4. i fattori ambientali e di stile di vita che possono influenzare lo sviluppo della patologia.

Inoltre, è importante effettuare una diagnosi accurata della patologia, utilizzando test specifici e analisi approfondite, per escludere altre possibili cause del danno biologico. Solo attraverso un'analisi completa di tutti questi fattori è possibile identificare con certezza il danno biologico causato dall'infezione e fornire il giusto trattamento medico.



Risarcimento danni da malattia lungo latente, in cosa consiste?

Il danno biologico, cioè il danno alla persona, non è rappresentato solo da una lesione dell'integrità psicofisica, ma viene valutato anche in base alle conseguenze che il danneggiato riporta sulle proprie attività quotidiane. Queste conseguenze vengono chiamati **postumi invalidanti**, proprio su questi ultimi si fondano i requisiti per misurare un danno risarcibile.

Come abbiamo già [approfondito](#), esistono delle **tabelle dei tribunali** di Milano e Roma che vengono solitamente utilizzate dai Giudici per calcolare l'ammontare di un risarcimento, queste tengono conto del grado di invalidità che il medico-legale ha appurato, dell'età di chi ha subito un danno e così via.

La giurisprudenza afferma, in estrema sintesi, che non esiste danno alla persona senza i sintomi di una malattia. In tal senso per esempio si è espressa la [Corte di Cassazione](#) ord.

con la sentenza n. 19153 del 2018. La quale afferma inoltre che per arrivare alla risarcibilità occorre una compromissione concreta nella vita quotidiana a causa dell'**invalidità** riportata dalla vittima.

Ma un malato lungolatente potrebbe non avere un pregiudizio concreto alla propria salute fino a quando la patologia non diventa sintomatica, momento in cui si potrebbe avere la necessità di cure mediche, interventi chirurgici e lunghe degenze.

Ma per arrivare a questo potrebbero passare anche molti anni dal momento nel quale è accaduto il fatto scatenante la malattia. Gli eventi che possono scatenare una malattia lungolatente sono molteplici, dagli incidenti stradali, a casi di malasanità o di emotrasfusioni.

In ognuno di questi casi è possibile che una malattia si manifesti a distanza di molto tempo, ma allora come si comporta la legge in questi casi? Quando inizia e quando viene meno il diritto delle vittime di far valere i propri diritti e ottenere un risarcimento dei danni subiti?



Risarcimento da malattia lungolatente, cosa prevede la legge sulla prescrizione?

Riguardo alle tempistiche per poter chiedere un risarcimento danni per una malattia lungolatente la legge, tramite il Codice Civile, norma questo tipo di situazioni con due articoli: il [2935](#) e il [2947](#).

Il primo in modo generale afferma che *“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.”*


Il secondo invece che *“Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.”*

Questi due articoli potrebbero creare dei dubbi sull'inizio della **decorrenza delle tempistiche di prescrizione**. Il dubbio potrebbe infatti essere se i tempi si debbano calcolare dal momento dell'evento scatenante, per esempio una emotrasfusione infetta, oppure dal momento nel quale i sintomi della malattia lungolatente dovuta alla trasfusione si manifestano.

In estrema sintesi, la giurisprudenza sembra avere preso negli ultimi anni la direzione del consolidamento del principio che riconduce la decorrenza alla data della manifestazione del danno subito.

Il termine di prescrizione di 5 anni, previsto dall'art. 2947 decorre quindi, non dal giorno nel quale qualcuno ha causato il danno (il momento della trasfusione infetta) e nemmeno quando la malattia si manifesta (quando i sintomi della patologia insorgono), ma quando questa malattia lungolatente viene percepita come **conseguenza diretta di un comportamento scorretto e/o illecito**.

E' qui utile segnalare anche una recente sentenza, dove si esprime il principio che nella liquidazione del danno da malattia lungolatente, si considera l'età del richiedente al momento della richiesta risarcitoria e non quando ha contratto la malattia in forma asintomatica molti anni prima. Tale principio è stato introdotto l'anno scorso con la sentenza n. 25887 del 2022 emessa dalla Corte di Cassazione.



Come ottenere un risarcimento per i danni da malattia lungolatente?

Per ottenere il risarcimento del danno causato da una malattia lungolatente, è fondamentale provare il pregiudizio subito e, come detto, il **nesso causale** tra l'evento scatenante e la malattia. Tuttavia, provare il nesso causale tra l'evento base e le conseguenze dannose può essere difficile.

Per questo è consigliato avvalersi di un avvocato e di un medico legale che possano aiutare la vittima a raccogliere la

documentazione necessaria per portare avanti una richiesta di risarcimento danni.

E' però utile specificare che in alcuni casi la legge interviene in modo più specifico. E' questo il caso della legge n. 210 del 1992 "*Indennizzi per i danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti*", la quale prevede un **indennizzo statale** per i danni alla salute derivanti da vaccinazioni e trasfusioni.

La Commissione medica ospedaliera valuta l'accaduto sulla base della documentazione clinica prodotta dal danneggiato. Questa documentazione attesta le patologie e l'epoca della loro insorgenza. Per approfondire questo tema vi rimandiamo al sito del [Ministero della Salute](#).



A chi spetta il risarcimento in caso di morte del paziente

Se il malato lungolatente muore, il **risarcimento del danno biologico** spetta ai suoi eredi più stretti. Oltre al danno biologico, è possibile risarcire anche la perdita del legame affettivo tra il malato e i familiari superstiti, che dipende

dalla forza del rapporto.

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 32916 del 9 novembre 2022, il risarcimento del danno biologico dovrebbe essere calcolato sulla base della vita effettiva del paziente, non della speranza di vita statistica. Questo può essere considerato solo se la vittima muore per cause non legate al danno biologico subito.

In generale invece, la legge prevede quello che viene chiamato risarcimento del danno parentale. Per poter ottenere questo tipo di risarcimento concorrono tanti fattori.

Innanzitutto il tipo di **relazione parentale** tra la vittima e chi chiede un risarcimento, ma anche l'età della persona nel momento del decesso, oltre a una serie di fattori decisamente più specifici. In generale possiamo però affermare che per avere diritto a ottenere un risarcimento dei danni parentali, cioè quei danni dovuti ai parenti di una vittima, si dovrà dimostrare il legame affettivo tra chi chiede il risarcimento e la vittima stessa.

La legge norma questo tipo di diritto a ottenere un risarcimento e le modalità tramite le quali si può valutare la quantità dell'ammontare dell'indennizzo con gli articoli [1226](#) e [2056](#) del Codice Civile.

I quali affermano rispettivamente che *“Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.”* E che *“... Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.”*

Per approfondire il tema del risarcimento danni ai parenti vi consigliamo [questo articolo](#).

Hanno parlato di noi

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole **24 ORE**

il Giornale

Italia Oggi

Libero Quotidiano.it

fanpage.it

PANORAMA

TGCOM 24

TG/5

Rai News 24

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai Radio 1

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole **24 ORE**

il Giornale

ItaliaOggi

Libero Quotidiano.it

fanpage.it

PANORAMA

TGCOM24

TG/5

Rai News 24

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Contattaci

- Orari

Lunedì – Venerdì: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

Lunedì – Venerdì:

9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

- [Email](#)

info@alassistenzalegale.it

- [Telefono](#)

[+39 02 5450823](tel:+39_02_5450823)

[Chiamaci](#)

[Contattaci](#)

Ho letto e accetto i termini dell'[Informativa sulla Privacy](#)
Invia